



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 1 dicembre 2006

Protocollo: 3129

Rif.:

Allegati: 10

CIRCOLARE n. 44/D

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

e, p.c.

Agli Uffici delle dogane

Alle Circoscrizioni doganali

LORO SEDI

Alle Aree Centrali

Agli Uffici di Staff

SEDE

Al Dipartimento delle politiche
Fiscali
Viale Europa, 242 - 00144

Al Servizio Centrale degli Ispettori
Tributari
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della
industria italiana
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

Alla Associazione fra le Società
Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale
Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187

R O M A

All'Associazione Italiana
Commercio Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 - 20121

All'Associazione Nazionale Centri di
assistenza doganale
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

OGGETTO: Origine preferenziale – Applicazione dei nuovi Protocolli ‘origine’ Pan
Euro mediterranei.

INDICE

PREMESSA	4
1. REGOLA DEL CUMULO	5
2. REGOLA DEL DIVIETO DI RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI O DI ESENZIONE DA TALI DAZI (c.d. NO DRAWBACK)	7
3. PROVE DELL'ORIGINE	9
4. RILASCIO "A POSTERIORI" DEI CERTIFICATI DI ORIGINE..... EUR1 ED EUR MED	13
5. RILASCIO DI UN DUPLICATO DI UN CERTIFICATO EUR1 O EUR MED	14
6. RILASCIO DI CERTIFICATI EUR1 O EUR MED SOSTITUTIVI	15
7. SEPARAZIONE CONTABILE	15
8. CONCESSIONE DELLO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO AI FINI DEL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA E DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR MED	16
9. QUESTIONI INTERPRETATIVE DI SPECIFICA RILEVANZA E CASI PARTICOLARI	17
9.1. APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL CUMULO E DELL'ALLEGATO II DEL PERTINENTE ACCORDO	17
9.2. TURCHIA	18
9.3. DEROGHE PREVISTE PER LA TUNISIA ED IL MAROCCO	20
9.4. SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	20
9.5. LIECHTENSTEIN	21
9.6. REG.(CE)N.1617/06 CHE EMENDA IL REG.(CE) N.1207/2001 DEL CONSIGLIO UE SULLA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE	21
9.7. CODICE ISO ALPHA DELLA C.E. UTILIZZATO SULLE PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE	23
9.8. STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO	23
9.9. INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE (I.V.O.) ...	24

PREMESSA

La *Conferenza di Barcellona*, tenutasi il 27 e 28 novembre 1995 nella città catalana fra gli allora quindici Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'U.e. e gli omologhi dei Paesi del mediterraneo, ha gettato le basi di un processo volto ad istituire un quadro multimediale di dialogo e di cooperazione c.d. euromediterraneo, basato sul partenariato politico e di sicurezza, sul partenariato economico e finanziario e sul partenariato sociale, culturale ed umano.

Nell'ambito del partenariato economico e finanziario, è stata decisa, nell'occasione, la creazione di una zona di libero scambio, da realizzarsi interamente entro il 2010, basata su singoli Accordi di libero scambio contenenti norme sull'origine identiche a quelle degli Accordi Pan europei già esistenti.

E' stato, così, elaborato un prototipo di Protocollo 'origine', c.d. Pan Euro mediterraneo, successivamente approvato in occasione della riunione dei Ministri del Commercio di tutti i Paesi dell'area partecipanti, tenutasi a Palermo il 7 luglio 2003.

A questo riguardo, i singoli Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei stanno sostituendo i corrispondenti Protocolli in vigore con i Paesi Pan europei (Bulgaria, Svizzera compreso il Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Romania, Turchia e Spazio Economico Europeo), con le Isole Faeroer nonché con i seguenti Paesi del mediterraneo: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza (Palestina), Giordania, Siria e Libano.

Nella tabella allegata (n. 1) sono indicati i riferimenti delle date delle Decisioni dei singoli Consigli di Associazione e delle relative date di applicazione, nonché delle Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea dove sono pubblicati i nuovi Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei. La predetta tabella è aggiornata alla data di redazione della presente e verrà successivamente aggiornata in funzione delle variazioni che interverranno.

Per quanto riguarda le date di applicazione dei Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei, si precisa che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.) serie C 18 del 25 gennaio scorso è stata pubblicata la tabella riepilogativa contenente le date di entrata in vigore. Successivamente, detta tabella è stata oggetto di aggiornamento, prima con la pubblicazione sulla G.U.U.E. serie C 87 dell'11 aprile 2006, poi con la pubblicazione sulla G.U.U.E. serie C 166 del 18 luglio 2006 e sulla G.U.U.E. serie C187 del 10 agosto 2006 ed, infine, con la pubblicazione sulla G.U.U.E. serie C 220 del 13 settembre 2006 (allegato 2).

Ogni qualvolta entreranno in vigore dei nuovi Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei, la tabella in questione sarà integrata e verrà pubblicata sulla G.U.U.E.

serie C. Di ogni modifica verrà fatta, come sopra detto, una specifica comunicazione.

Posto che il mutato assetto convenzionale permette di applicare, sotto determinate condizioni specifiche, la **regola del cumulo a tutti i “prodotti originari” dei Paesi Pan Euro Mediterranei**, si precisano, di seguito, le questioni di maggior rilievo sia per quanto concerne l’interpretazione delle disposizioni in parola, sia relativamente alle procedure, introdotte dai Protocolli ‘origine’ Pan Euro mediterranei che gli Uffici territoriali dovranno adottare in luogo di quelle stabilite dai Protocolli Pan Europei già esistenti, per i quali sono state, a suo tempo, fornite istruzioni riepilogative con Circolare n.97/D del 29 aprile 1999.

Si allegano alla presente anche le note esplicative riguardanti i Protocolli Pan Euro mediterranei (allegato 3), pubblicate sulla G.U.U.E. C16 del 21 gennaio 2006 ed il Manuale di istruzioni relativo alle regole di origine preferenziale utilizzate nel commercio tra i Paesi Pan Euro mediterranei (allegato 4), redatto a cura dei competenti Servizi comunitari.

Detti documenti costituiscono un utile e pratico ausilio per comprendere meglio, anche grazie a numerosi esempi, il funzionamento delle regole di origine Pan Euro Mediterranee.

1. REGOLA DEL CUMULO

1.1. Le disposizioni sul cumulo, previste dagli articoli 3 e 4 dei Protocolli ‘origine’ Pan Euro Mediterranei, sono state modificate estendendo il preesistente cumulo bilaterale e/o diagonale o totale a tutti i Paesi Pan Euro mediterranei. E’ stata, così, introdotta la c.d. **geometria variabile** in base alla quale la regola del cumulo può essere applicata solo alle seguenti **condizioni che debbono ricorrere congiuntamente**:

- 1.1.1. siano stati conclusi Accordi di libero scambio contenenti Protocolli ‘origine’ Pan Euro Med comprendenti norme sull’origine identiche fra il Paese ovvero i Paesi Pan Euro mediterranei che abbiano contribuito a determinare il carattere di “prodotto originario” ed il Paese, ovvero ancora, i Paesi Pan Euro mediterranei di destinazione finale delle merci;
- 1.1.2. la data o le date di applicazione del Protocollo ovvero dei Protocolli ‘origine’ Pan Euro Mediterranei siano state pubblicate sulla G.U.U.E. serie C.

Ne consegue che nei Protocolli ‘origine’ che prevedono l’applicazione del **cumulo bilaterale e/o diagonale o totale** (Bulgaria, Svizzera compreso il

Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Romania, Turchia, Isole Faeroer, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza (Palestina), Giordania, Siria e Libano), per i “prodotti originari” di un Paese dell’area Pan Euro Med che formano oggetto di lavorazioni in un altro Paese dell’area medesima per poi, da quest’ultimo, essere riesportati in un altro Paese dell’area stessa - che però non ha sottoscritto un Accordo di libero scambio con il primo Paese - non si può applicare la regola del cumulo ed i prodotti in questione devono essere considerati di origine terza.¹

Gli Uffici doganali dovranno, pertanto, prestare la massima attenzione all’atto del rilascio dei certificati di origine Eur 1 ed Eur Med ovvero della presentazione della dichiarazione su fattura e della dichiarazione su fattura Eur Med, verificando che fra tutti i Paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere di “prodotto originario” sia in vigore un Protocollo ‘origine’ Pan Euro mediterraneo ovvero che le lavorazioni cui vengono sottoposte le materie prime degli altri Paesi rispettino la regola dell’Allegato II al Protocollo ‘origine’ Pan Euro Med allegato all’Accordo preso in considerazione (cfr. punti 3. e 4. della presente).

1.3. Nei casi, invece, ove si possa applicare anche il **cumulo totale o integrale** si applicano le seguenti regole:

1.3.1. Comunità europea ed i Paesi Magreb (Marocco, Algeria e Tunisia)

In questo caso, le lavorazioni o trasformazioni sufficienti, ai sensi dei rispettivi artt.6 dei Protocolli ‘origine’ Pan Euro mediterranei con i predetti Paesi Magreb, possono essere effettuate, anziché in uno solo dei detti Paesi, in ciascuna delle rispettive zone in cui si applica il predetto cumulo totale.

Ad ogni modo, **si evidenzia che il cumulo totale fra i Paesi in questione, pur continuando ad essere applicabile, non è consentito in ambito Pan Euro mediterraneo.** Ciò comporta che i “prodotti originari” che dovessero acquisire tale carattere originario sulla base dell’applicazione del predetto cumulo totale vengono esclusi dalla possibilità di beneficiare della preferenza daziaria negli altri Paesi dell’area Pan Euro mediterranea.

Al momento della redazione della presente Circolare, il cumulo totale può essere applicato solo in relazione a ciascun singolo Accordo (Ce-Marocco, Ce-

¹ esempio 1.2.1.: un “prodotto originario” svizzero viene esportato dalla Confederazione elvetica nella Comunità europea con certificato Eur Med o dichiarazione su fattura Eur Med e da quest’ultima, a seguito di lavorazioni o trasformazioni, viene esportato in Egitto. Qualora siano in vigore solo gli Accordi Pan Euro mediterranei fra Svizzera e Comunità europea, fra quest’ultima e l’Egitto e non anche fra la Svizzera e l’Egitto medesimo, la merce di che trattasi non potrà beneficiare del rilascio di una prova di origine preferenziale nella Comunità salvo il caso in cui nella Comunità medesima il predetto “prodotto originario” svizzero venga assoggettato a lavorazioni e trasformazioni che rispettino la specifica regola prevista nell’allegato II al Protocollo ‘origine’ Pan Euro Med allegato all’Accordo Ce-Egitto, per il “prodotto originario” dell’U.e. ivi ottenuto.

Tunisia e Ce-Algeria). Infatti, solo fra il Marocco e la Comunità europea e fra quest'ultima e la Tunisia è già in vigore il Protocollo 'origine' Pan euro mediterraneo; fra quest'ultimi due Paesi e fra ciascuno di essi e l'Algeria non vi sono ancora Accordi contenenti Protocolli 'origine' Pan Euro med vigenti. Infine, si precisa che fra la Comunità europea e l'Algeria è in vigore un Protocollo 'origine' (pubblicato sulla G.U.U.E. L265 del 10.10.2005) la cui versione è precedente quella Pan Euro mediterranea e che, comunque, è prevista l'applicazione del cumulo totale.

1.3.2. Accordo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), composto da Comunità Europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein (la Svizzera non ne fa parte).

In questo ambito, al pari di quanto stabilito nei precedenti Accordi Pan europei, si ribadisce che il cumulo totale o integrale ha, sostanzialmente, nei confronti degli altri Paesi Pan Euro mediterranei, lo stesso effetto di quello bilaterale e/o diagonale in quanto quest'ultimi riconoscono le preferenze daziarie ai "prodotti originari" dello S.E.E., il cui territorio è da considerarsi come un unico territorio, ai sensi dell'art.2, paragrafo 1, lett. c), e sempre previo rispetto del paragrafo 3 del medesimo articolo, del Protocollo 'origine' Pan Euro Mediterraneo applicato (*cfr.* punto 9.4. della presente).

2. REGOLA DEL DIVIETO DI RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI O DI ESENZIONE DA TALI DAZI (c.d. NO DRAWBACK)

2.1. Nei Protocolli 'origine' Pan europei (Ce-Bulgaria, Ce-Romania, Ce-Turchia, Ce- Svizzera, Ce-Norvegia, Ce-Islanda e Spazio Economico Europeo), in quello di cui all'Accordo Ce-Israele ed ora anche in quello di cui all'Accordo Ce-Isole Faeroer, la regola in questione prevede che le merci non originarie, utilizzate nella fabbricazione di "prodotti originari" della Comunità, dell'altro Paese accordista, ovvero di uno degli altri Paesi aderenti al cumulo Pan Europeo, per le quali venga richiesta o rilasciata una prova di origine preferenziale (certificato Eur1 o dichiarazione su fattura) in base al Protocollo 'origine' applicato, non sono soggette, nei Paesi contraenti dell'Accordo, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

Nei singoli Protocolli 'origine' con i Paesi del mediterraneo, con l'eccezione di quello con Israele, invece, il predetto divieto di restituzione o di esenzione non era contemplato.

Al fine di continuare a garantire il rispetto della restituzione o dell'esenzione nell'ambito degli Accordi con i Paesi del mediterraneo, eccetto Israele, è previsto nei Protocolli 'origine' Pan Euro Med che il citato **divieto di rimborso o di**

esenzione non venga applicato a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- i prodotti di cui trattasi possano essere considerati “prodotti originari” della Comunità europea ovvero dell’altro Paese accordista del mediterraneo di cui all’Accordo considerato, con l’eccezione di Israele, senza che venga applicata la regola del cumulo con i “prodotti originari” di uno degli altri Paesi dell’area Pan euro mediterranea eccetto il Paese di destinazione (applicazione del cumulo bilaterale);
- quale prova di origine preferenziale venga rilasciato un certificato Eur 1 o una dichiarazione su fattura.

Si desume, quindi, che in tutti gli Accordi Pan Euro mediterranei, nel caso di richiesta del certificato Eur Med ovvero di rilascio della dichiarazione su fattura Eur Med, al fine di poter eventualmente consentire la successiva applicazione del cumulo diagonale, opera il divieto di restituzione o di esenzione laddove siano utilizzate, nella fabbricazione, materie prime non originarie.

Gli Uffici doganali, pertanto, dovranno prestare la massima attenzione all’atto della richiesta dei certificati di origine Eur 1 ed Eur Med ovvero del rilascio della dichiarazione su fattura o della dichiarazione su fattura Eur Med ai fini dell’applicazione della regola in questione.

Inoltre, con i soli Paesi del Mediterraneo, eccetto Israele, è previsto, salvo per i prodotti agricoli di cui ai capitoli da 1 a 24 del Sistema Armonizzato e sempre e solo quando la predetta restituzione o esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente afferenti i materiali non originari utilizzati per la fabbricazione di “prodotti originari” debba essere applicata, che il Paese partner della Comunità europea possa:

- prelevare un dazio doganale pari al 5% per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del Sistema Armonizzato, ovvero un’eventuale aliquota daziaria più bassa;
- prelevare un dazio doganale pari al 10% per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema Armonizzato, ovvero un’eventuale aliquota daziaria più bassa.

Quest’ultima disposizione, **che non attiene alla Comunità europea**, si applica fino al 31 dicembre 2009 e può essere rivista di comune accordo fra le Parti Contraenti (Comunità europea e Paese partner del Mediterraneo, eccetto Israele).

2.2. L’esenzione o la restituzione dei diritti doganali (c.d. drawback) può essere concessa successivamente nel caso la prova di origine preferenziale sia stata

rilasciata o compilata erroneamente e **sempre previo soddisfacimento congiunto delle tre seguenti condizioni:**

- la prova di origine erroneamente rilasciata venga restituita alle Autorità nel Paese di esportazione o, come alternativa, venga elaborata una dichiarazione scritta delle Autorità del Paese importatore che non è stata, né sarà, concessa alcuna preferenza;

- i prodotti utilizzati nella fabbricazione avrebbero avuto diritto alla restituzione o allo sgravio dei diritti in base alle disposizioni in vigore se una prova di origine non fosse stata utilizzata per richiedere la preferenza;

- il periodo consentito per il rimborso non sia stato superato e siano soddisfatti gli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale del Paese in questione riguardanti il rimborso medesimo.

Sarà, pertanto, cura degli Uffici doganali, su analogha richiesta dell'operatore e previa verifica del soddisfacimento delle tre sopra indicate condizioni, procedere al rilascio della nuova prova di origine preferenziale concedendo, contestualmente, l'esenzione o la restituzione dei diritti doganali a suo tempo riscossi.

3. PROVE DELL'ORIGINE

3.1. Alle tradizionali prove di origine, certificato Eur1 e dichiarazione su fattura, si aggiungono il certificato Eur Med (allegati 5 e 6, quest'ultimo relativo alle specifiche) e la dichiarazione su fattura Eur Med (allegato 7).

In linea generale, tutte e quattro le prove di origine in questione possono essere utilizzate indistintamente, al fine di beneficiare della preferenza daziaria, quando le merci di che trattasi rivestono il carattere di “prodotti originari” del Paese esportatore, o di uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei, a condizione che il cumulo con le Isole Faeroer o con un Paese del mediterraneo - tranne la Turchia, che nel contesto dei Protocolli ‘origine’ Pan Euro mediterranei viene considerata come Paese Pan europeo - non sia stato applicato.²

In ogni caso, si precisa che in ambito Pan Euro mediterraneo gli scambi fra la Comunità europea e la Turchia dei prodotti coperti dall'unione doganale (agricoli trasformati ed industriali eccetto gli ex CECA) avvengono come di consueto con certificato ATR unitamente alla dichiarazione del fornitore (*cf.* punto 9.2. della presente).

² *cf.* note esplicative, di cui all'allegato 3, Articolo 17 – certificazione dell'origine ai fini del cumulo Pan Euro mediterraneo: uso facoltativo dei certificati Eur1 e Eur Med, uso obbligatorio del certificato di circolazione Eur1 e uso obbligatorio del certificato Eur Med .

In ambito Pan Euro mediterraneo, la richiesta, da parte dell'operatore, ed il rilascio della prova di origine preferenziale, da parte dell'ufficio doganale – effettuati i debiti riscontri –, sono strettamente connessi al tipo di lavorazioni che avvengono sul prodotto oggetto di esportazione ed alle necessità commerciali. Per questi motivi si distinguono i casi di obbligatorietà da quelli di facoltatività nel ricorso alle diverse tipologie di attestazioni.

3.1.1. ipotesi di obbligatorietà:

- richiesta/emissione del certificato Eur1 oppure rilascio della dichiarazione su fattura.

Sulla base dell'art. 17, paragrafo 4, terza sottocondizione e dell'art.22 paragrafo 2, terza sottocondizione del Protocollo 'origine' Pan Euro med di riferimento è **obbligatoria**, rispettivamente, **la richiesta del certificato Eur1 oppure il rilascio della dichiarazione su fattura**, in luogo del certificato Eur Med oppure della dichiarazione su fattura Eur Med, quando nel caso di commercio fra la Comunità europea i Paesi Magreb, i prodotti in questione possono essere considerati “prodotti originari” della Comunità medesima, ovvero del Paese Magreb dell'Accordo preso in considerazione, con l'applicazione del cumulo totale con i “prodotti originari” di uno, o più, degli altri Paesi Magreb ed a condizione che vengano soddisfatti gli altri requisiti del Protocollo 'origine' del medesimo Accordo;³

- richiesta/emissione del certificato Eur Med oppure rilascio della dichiarazione su fattura Eur Med.

Sulla base dell'art.17, paragrafo 5, prima sottocondizione e dell'art.22 paragrafo 3, prima sottocondizione del Protocollo 'origine' Pan Euro med di riferimento è **obbligatoria**, rispettivamente, **la richiesta del certificato Eur Med oppure il rilascio della dichiarazione su fattura Eur Med**, in luogo del certificato Eur1 oppure della dichiarazione su fattura, quando le merci di che trattasi possono essere considerate “prodotti originari” della Comunità europea, del Paese partner dell'Accordo preso in considerazione, ovvero di uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei con i quali si applica il cumulo, sempre a condizione che vengano soddisfatti gli altri requisiti del Protocollo 'origine' del medesimo

³ esempio 3.1.1.1.: “prodotti originari” della Comunità europea vengono esportati in Marocco con certificato Eur1 o con dichiarazione su fattura ovvero con certificato Eur Med o con dichiarazione su fattura Eur Med, con la dicitura: “ no cumulation applied”, per subire delle lavorazioni insufficienti. Successivamente, i prodotti ottenuti a seguito delle predette lavorazioni o trasformazioni insufficienti vengono esportati, in applicazione del cumulo totale, nella Comunità europea, previo rilascio della dichiarazione del fornitore di cui all'art.27 bis del Protocollo 'origine' Pan Euro med allegato all'Accordo Ce-Marocco. I prodotti in questione potranno essere esportati, nel contesto Pan Euro mediterraneo, obbligatoriamente con certificato Eur1 o con dichiarazione su fattura solo verso uno degli altri Paesi Magreb e sempre che siano soddisfatte le due sottocondizioni di cui ai punti 1.1.1. e 1.1.2. (cfr. punto 1. della presente: regola del cumulo totale o integrale).

Accordo ed, inoltre, se il cumulo sia stato applicato con i “prodotti originari” delle Isole Faeroer o con un altro Paese mediterraneo (la Turchia, ai fini dell’origine, viene considerato Pan Europeo).⁴

3.1.2. ipotesi di facoltatività:

Sulla base dell’art.17, paragrafo 4, prima e seconda sottocondizione e dell’art.22, paragrafo 2, prima e seconda sottocondizione, del Protocollo ‘origine’ Pan Euro med di riferimento è **facoltativa**, rispettivamente, **la richiesta del certificato Eur1 oppure il rilascio della dichiarazione su fattura**, rispetto al certificato Eur Med oppure della dichiarazione su fattura Eur Med, quando:

- i prodotti in questione possono essere considerati “prodotti originari” della Comunità europea, ovvero del Paese partner dell’Accordo preso in considerazione, senza l’applicazione del cumulo con i “prodotti originari” di uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei ed a condizione che vengano soddisfatti gli altri requisiti del Protocollo ‘origine’ del medesimo Accordo;⁵

- i prodotti in questione possono essere considerati “prodotti originari” di uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei con cui si applica il cumulo, oltre quelli dell’Accordo preso in considerazione, senza che venga applicato il predetto cumulo con i “prodotti originari” di uno degli altri Paesi Pan Euro med ed a condizione che vengano soddisfatti gli altri requisiti del Protocollo ‘origine’ del medesimo Accordo. Inoltre, occorre che nel Paese di origine sia stato rilasciato un certificato Eur Med, ovvero una dichiarazione su fattura Eur Med la quale deve indicare che il cumulo non è stato applicato;⁶

⁴ esempio 3.1.1.2.: “prodotti originari” di Israele vengono esportati nella Comunità europea con certificato Eur Med o con dichiarazione su fattura Eur Med, con la dicitura: “ no cumulation applied”, per subire delle lavorazioni sulla base della regola del cumulo. Dalla Comunità medesima i prodotti ottenuti potranno essere riesportati in un altro Paese Pan Euro mediterraneo (es. Islanda). In questo caso, nella Comunità europea stessa, previa verifica del rispetto congiunto delle due sottocondizioni di cui ai punti 1.1.1. e 1.1.2., dovrà essere rilasciato obbligatoriamente un certificato Eur Med o una dichiarazione su fattura Eur Med con la dicitura: “ cumulation applied with IL”.

⁵ esempio 3.1.2.1.: “prodotti originari” della Svizzera possono essere esportati da quest’ultima nella Comunità europea con certificato Eur1 ovvero con dichiarazione su fattura.

esempio 3.1.2.2.: “prodotti originari” della Comunità europea possono essere esportati da quest’ultima in Marocco con certificato Eur 1 ovvero con dichiarazione su fattura.

esempio 3.1.2.3.: “prodotti originari” della Comunità, ottenuti in applicazione della regola del cumulo (bilaterale) a partire da “prodotti originari” egiziani precedentemente esportati con prova di origine preferenziale, possono essere esportati dalla Comunità medesima in Egitto con certificato Eur 1 ovvero con dichiarazione su fattura.

⁶ esempio 3.1.2.4.: “prodotti originari” della Svizzera che vengono esportati con certificato Eur Med ovvero con dichiarazione su fattura Eur Med, recante la dicitura “ no cumulation applied”, dalla Confederazione elvetica nella Comunità europea possono essere

In sintesi, si può richiedere un certificato Eur 1, ovvero rilasciare una dichiarazione su fattura, quando non ricorrano le condizioni per applicare il cumulo diagonale con uno o più Paesi Pan Euro mediterranei, nonché quando nel commercio bilaterale, ove prevista, venga concessa la restituzione o l'esenzione totale (c.d. drawback).

Sulla base, invece, dell'art.17, paragrafo 5, prima seconda e terza sottocondizione e dell'art.22, paragrafo 3, prima, seconda e terza sottocondizione, del Protocollo 'origine' Pan Euro med di riferimento è **facoltativa**, rispettivamente, **la richiesta del certificato Eur Med oppure il rilascio della dichiarazione su fattura Eur Med**, rispetto al certificato Eur1 oppure della dichiarazione su fattura, quando le merci di che trattasi possono essere considerate "prodotti originari" della Comunità europea, del Paese partner dell'Accordo preso in considerazione, ovvero di uno degli altri Paesi Pan europei ovvero ancora Pan Euro mediterranei con i quali si applica il cumulo, sempre a condizione che vengano soddisfatti gli altri requisiti del Protocollo 'origine' del medesimo Accordo ed, inoltre, se:

- il cumulo sia stato applicato con i "prodotti originari" di uno o più Paesi Pan europei (la Turchia, ai fini dell'origine, viene considerato Pan Europeo);⁷
- i predetti "prodotti originari" possono essere utilizzati, in applicazione della regola del cumulo, come materiali per la fabbricazione di ulteriori prodotti originari" da esportare in uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei;⁸
- i "prodotti originari" possono essere riesportati dal Paese di destinazione in uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei.⁹

riesportati tal quali, senza, quindi, aver subito lavorazioni o trasformazioni, da quest'ultima in Norvegia con certificato Eur1 o dichiarazione su fattura che attesta il carattere di "prodotto originario" della Svizzera.

⁷ esempio 3.1.2.5.: "prodotti originari" della Turchia vengono esportati in Svizzera con certificato Eur1 o con dichiarazione su fattura ovvero con certificato Eur Med o con dichiarazione su fattura Eur Med, con la dicitura: " no cumulation applied", per subire delle lavorazioni sulla base della regola del cumulo. Dalla Confederazione elvetica i prodotti ottenuti potranno essere riesportati in un altro Paese Pan Europeo (es. Comunità europea). In questo caso, nella Confederazione elvetica medesima, previa verifica del rispetto congiunto delle due sottocondizioni di cui ai punti 1.1.1. e 1.1.2., potrà essere richiesto o rilasciato, in alternativa ad un certificato Eur 1 o alla dichiarazione su fattura, rispettivamente un certificato Eur Med o una dichiarazione su fattura Eur Med attestanti l'origine svizzera e con la dicitura: " cumulation applied with TR".

⁸ esempio 3.1.2.6.: "prodotti originari" della Comunità europea vengono esportati in Israele da dove potranno essere lavorati e riesportati in un altro Paese Pan Euro mediterraneo (es. Islanda). In questo caso, nella Comunità medesima occorrerà richiedere o rilasciare, rispettivamente, un certificato Eur Med o una dichiarazione su fattura Eur Med.

Sempre in sintesi, si può richiedere un certificato Eur Med, ovvero rilasciare una dichiarazione su fattura Med, quando non ricorrano le condizioni di obbligatorietà di cui al punto 3.1.1. per la richiesta del certificato Eur Med oppure per il rilascio della dichiarazione su fattura Eur Med

3.2. La differenza sostanziale fra il formulario Eur1 e quello Eur Med si evince dall'indicazione nella casella n.7 "osservazioni" ove, **esclusivamente in lingua inglese**, è contenuta l'informazione relativa all'eventuale applicazione del cumulo. Infatti, vi sono due riquadri nei quali l'operatore dovrà obbligatoriamente indicare se il cumulo con gli altri Paesi Pan Euro mediterranei sia stato applicato o meno. Ove sia stato applicato, occorrerà indicare anche il Paese ovvero i Paesi che hanno cumulato fra loro i rispettivi "prodotti originari". La medesima indicazione è prevista nella dichiarazione su fattura Eur Med rispetto alla dichiarazione su fattura. Potrà essere utilizzato sia il codice Iso Alpha, sia il nome per esteso del Paese o dei Paesi con i quali sono state cumulate le merci (*cf.* punto 9.7. della presente).

La ragione di questa indicazione supplementare è da ricollegarsi alla regola della geometria variabile. Infatti, quando un "prodotto originario" di uno dei Paesi Pan Euro mediterranei viene esportato in un altro Paese dell'area Pan Euro mediterranea per poi, da quest'ultimo, essere riesportato a seguito di ulteriori lavorazioni (sufficienti o insufficienti) ovvero tal quale in un altro Paese ancora dell'area medesima, le competenti Autorità del secondo Paese esportatore, per poter rilasciare la prova di origine, devono essere in grado di verificare il rispetto congiunto delle due sottocondizioni di cui ai punti 1.1.1. e 1.1.2. e, nel caso, devono applicare la regola del c.d. *no drawback*, di cui al punto 2. della presente.

Per una maggiore comprensione delle regole sopra richiamate, si fa rinvio ai casi pratici esposti negli allegati 3 e 4 della presente Circolare .

4. RILASCIO "A POSTERIORI" DEI CERTIFICATI DI ORIGINE EUR1 ED EUR MED

4.1. I certificati Eur1 ed Eur Med possono essere rilasciati dagli Uffici doganali, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei relativi prodotti, così come previsto dall'art. 18 del Protocollo 'origine' Pan Euro med applicato, nelle seguenti ipotesi:

⁹ esempio 3.1.2.7.: "prodotti originari" della Tunisia vengono esportati nella Comunità europea da dove, tal quali ovvero a seguito di trasformazioni o lavorazioni insufficienti, potranno essere riesportati verso un altro Paese Pan Euro med (es. Islanda). All'atto dell'esportazione dalla Tunisia stessa dovrà essere richiesto o rilasciato, rispettivamente, un certificato Eur Med o una dichiarazione su fattura Eur Med attestante l'origine tunisina e con la dicitura " no cumulation applied". All'atto della successiva riesportazione del prodotto in questione dovrà essere richiesto o rilasciato nella Comunità, rispettivamente, un certificato Eur Med o una dichiarazione su fattura Eur Med attestante sempre l'origine tunisina e con la dicitura " no cumulation applied".

- il certificato non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari,

oppure se

- venga fornita alle Autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione Eur 1 o Eur Med sia stato rilasciato ma non sia stato accettato all'importazione per motivi tecnici (*cf.* note esplicative di cui all'allegato 3).

In ogni caso, un certificato Eur Med può essere rilasciato dopo l'esportazione delle relative merci se al momento dell'esportazione di queste ultime era stato rilasciato un certificato Eur1 e sempre a condizione che l'operatore possa dimostrare alle Autorità doganali che sono soddisfatti i predetti requisiti di cui al punto 3.1.2..

Nelle sopra elencate ipotesi, l'esportatore dovrà indicare nella sua domanda all'Ufficio doganale di esportazione i motivi della richiesta ed il luogo e la data di spedizione delle merci cui si riferisce il certificato Eur1 o Eur Med.

L'Ufficio doganale, da parte sua, effettuerà tutti i controlli necessari per verificare che il certificato Eur 1 o Eur Med presentato si riferisca effettivamente alle merci già esportate e che quest'ultime abbiano soddisfatto le condizioni per essere considerate "prodotto originario" del Paese indicato nella casella n.4 del certificato medesimo.

I certificati Eur1 e Eur Med rilasciati "a posteriori" recano nella casella n.7, **esclusivamente in lingua inglese**, la seguente dicitura: "ISSUED RETROSPECTIVELY". Nel caso, invece, di un certificato Eur Med rilasciato "a posteriori", a fronte di un Eur1 emesso precedentemente, esso dovrà recare, sempre nella medesima casella, la dicitura: "ISSUED RETROSPECTIVELY (Original Eur1 no. [data e luogo del rilascio])".

5. RILASCIO DI UN DUPLICATO DI UN CERTIFICATO EUR1 O EUR MED

5.1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato Eur1 ovvero Eur Med, ai sensi dell'art.19 del Protocollo 'origine' Pan Euro med applicato, l'esportatore potrà richiedere alle competenti Autorità che lo avevano, a suo tempo, rilasciato, un duplicato che dovrà recare nella casella n.7, **esclusivamente in lingua inglese**, la dicitura: "DUPLICATE".

La validità del duplicato del certificato Eur1 o Eur Med decorre dalla data di rilascio del certificato originario.

Si richiama l'attenzione sul fatto che **l'Ufficio doganale che provvede al rilascio deve effettuare tutti i controlli necessari per evitare abusi nel ricorso a tale rimedio.**

6. RILASCIO DI CERTIFICATI EUR1 O EUR MED SOSTITUTIVI

6.1. Un certificato Eur1 ovvero Eur Med, ai sensi dell'art.20 del Protocollo 'origine Pan Euro med applicato, possono essere sostituiti da uno o più certificati, se le merci cui essi si riferiscono vengano inviate, per ragioni commerciali, in luoghi diversi dello stesso Paese di destinazione fra quelli dell'Accordo preso in considerazione. In ogni caso, le merci in questione devono rimanere sotto il controllo dell'Ufficio doganale presso il quale sono state presentate per espletare le formalità di importazione.

7. SEPARAZIONE CONTABILE

7.1. La facoltà prevista dall'art.21 del Protocollo 'origine' Pan Euro med è la medesima già contemplata nei Protocolli Pan europei ed ora è stata estesa a tutti gli altri Paesi Pan Euro mediterranei. Essa si applica, su richiesta scritta dell'interessato alle competenti Autorità doganali, quando questi dimostri che la detenzione di scorte, fisicamente separate, di materiali originari e non originari identici ed intercambiabili comporti notevoli costi ovvero difficoltà pratiche.

Sarà pertanto cura degli Uffici delle dogane ricevere le domande degli operatori e, **previo controllo della documentazione ed, eventualmente, dei luoghi di immagazzinaggio,** rilasciare l'autorizzazione in questione, riferita cumulativamente ai Paesi Pan Euro mediterranei, a qualsiasi fabbricante che soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'autorizzazione.

L'operatore che richiede l'autorizzazione in questione deve dimostrare la necessità di servirsi della contabilità separata a motivo dei costi eccessivi oppure per l'impossibilità di tenere scorte di materiali fisicamente separati a seconda dell'origine. Detti materiali, originari e non originari, devono essere dello stesso tipo e qualità commerciale e devono possedere le stesse caratteristiche tecniche e fisiche, in modo che non sia possibile distinguere un materiale dall'altro, ai fini dell'origine, una volta che essi siano stati incorporati nel prodotto finito.

Inoltre, l'utilizzo del sistema di contabilità separata deve poter garantire che, in un determinato periodo di riferimento, il numero di "prodotti originari" ottenuti coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

Gli Uffici doganali possono revocare le autorizzazioni concesse in qualsiasi momento quando accertino che il beneficiario ne faccia un uso improprio ovvero

non soddisfi più i requisiti o non offra più le garanzie richieste. Detta autorizzazione dovrà essere revocata anche nel caso di uso improprio o di mancato rispetto delle disposizioni dei Protocolli 'origine' Pan Euro med. In tal caso, gli uffici doganali invalideranno le prove dell'origine e gli altri documenti comprovanti l'origine che siano stati usati impropriamente.

Per ulteriori dettagli applicativi delle regole sopra richiamate, si fa rinvio ai chiarimenti contenuti negli allegati 3 e 4 della presente Circolare.

8. CONCESSIONE DELLO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO AI FINI DEL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA E DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR MED

8.1. Per ciò che concerne le disposizioni interenti la concessione lo *status* di esportatore autorizzato, di cui agli artt.23 dei rispettivi Protocolli 'origine Pan Euro med, si rimanda ai chiarimenti ed alle procedure illustrate nelle Circolari n.54/D dell'1.10.2004, n.45/D del 5 luglio 2002, n.227/D del 7.12.2000 e n.97/D del 29.4.1999 scaricabili dal sito internet di questa Agenzia all'indirizzo: www.agenziadogane.gov.it (Documentazione tributaria>Documentazione Economica e Tributaria).

Si precisa, con l'occasione, che i nuovi Protocolli Pan Euro mediterranei allegati agli Acc. Ce-Marocco e Ce-Tunisia prevedono disposizioni identiche a tutti gli altri Protocolli 'origine' Pan Euro med. Pertanto, le precisazioni di cui ai punti 4. a. e 4.b. della sopra richiamata Circolare n.227 del 7.12.2000, relative ai previgenti Protocolli 'origine', non si devono più prendere in considerazione (*cf.* punto 9.8. della presente).

Sarà, pertanto, cura delle Direzioni Regionali interessate notificare ai beneficiari dello *status* di esportatore autorizzato in questione le sopra indicate modifiche.

In base a quanto fin qui illustrato, si desume che i nuovi Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei, così come formulati, consentono di **dare continuità, sul piano applicativo, ai singoli Protocolli 'origine' precedentemente in vigore** (es. Accordo Pan Europeo Ce-Svizzera ovvero Accordo bilaterale Ce-Egitto). Ne deriva, ad esempio, che un "prodotto originario" bulgaro potrà essere esportato con certificato Eur1 o con dichiarazione su fattura nella Comunità europea da dove, tal quale ovvero dopo aver subito delle lavorazioni o trasformazioni (sufficienti o insufficienti), potrà, a sua volta, sempre essere riesportato in Svizzera, altro Paese Pan Europeo, con certificato Eur1 o con dichiarazione su fattura. Questo caso

coincide con l'applicazione dei vecchi Protocolli 'origine' Pan Europei ed, al pari di quest'ultimi, si applica la regola del non rimborso (*cf.* punto 1. della presente: regola del cumulo bilaterale e/o diagonale).

Se invece, ad esempio, un "prodotto originario" dell'Egitto viene esportato con certificato Eur1 o con dichiarazione su fattura nella Comunità europea le Autorità di detto Paese potranno sempre continuare ad emettere un certificato Eur1 o una dichiarazione su fattura, concedendo il rimborso (totale) sulle eventuali materie prime terze utilizzate nella sua fabbricazione (*cf.* punto 2. della presente).

9. QUESTIONI INTERPRETATIVE DI SPECIFICA RILEVANZA E CASI PARTICOLARI

Si illustrano, di seguito, alcune questioni interpretative di specifica rilevanza ed alcuni casi particolari, relativi alle singole discipline applicabili con determinati Paesi.

9.1. Applicazione della regola del cumulo e dell'Allegato II del pertinente Accordo.

Come convenuto nel corso di ampie discussioni, prima fra le Delegazioni degli Stati membri dell'U.e. ed i competenti Servizi della Commissione europea della D.G. TAXUD e, poi, fra le predette Delegazioni e Servizi e tutti le Delegazioni degli altri Paesi Pan Euro mediterranei, le particolari disposizioni degli Accordi di che trattasi vanno interpretate come segue.

Quando un "prodotto originario" di un Paese Pan Euro mediterraneo viene esportato in un altro Paese dell'area con una prova di origine preferenziale e qui subisce una lavorazione che fa acquisire alla merce ottenuta il carattere di "prodotto originario" di quest'ultimo Paese - nel rispetto non solo della regola del cumulo (le lavorazioni o trasformazioni effettuate non devono essere ricomprese fra quelle considerate insufficienti) ma anche di quella più restrittiva della lavorazione sufficiente (regola di lista dell'Allegato II al Protocollo 'origine' Pan Euro Med applicato) - l'operatore ha la facoltà di scegliere quale delle predette regole applicare con tutte le conseguenze che ne derivano sia in ordine al tipo di prova di origine preferenziale per la riesportazione, sia sull'applicazione della regola del divieto di restituzione o di esenzione (c.d. no drawback).¹⁰

¹⁰ esempio 9.1.1.: del filato interamente ottenuto in Marocco viene esportato, nell'ambito dell'Accordo Pan Euro Mediterraneo Ce-Marocco, nella Comunità europea dove, a seguito delle lavorazioni subite, viene trasformato prima in tessuto e poi in pantalone che, successivamente, viene esportato in Svizzera. All'atto dell'esportazione verso quest'ultimo Paese, le competenti Autorità comunitarie dovranno verificare il rispetto congiunto delle due sottocondizioni di cui ai punti 1.1.1. e 1.1.2.. Nel caso in cui siano applicabili i Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei fra il Marocco e la Comunità, fra il Marocco e la Svizzera e fra quest'ultima e la Comunità medesima, sarà facoltà dell'operatore richiedere

A titolo generale, quindi, l'Ufficio doganale competente prenderà atto della scelta dell'operatore sulla base della prova di origine preferenziale che quest'ultimo gli presenterà.

9.2. Turchia

Come noto, gli scambi commerciali fra la Turchia e la Comunità avvengono sulla base di due distinti contesti giuridici

- per i prodotti agricoli e per gli ex CECA, gli scambi sono basati sulla nozione di "prodotto originario";
- per ciò che riguarda i prodotti agricoli trasformati ed i restanti prodotti industriali, gli scambi sono basati sulla nozione di libera pratica, che si attua nel contesto dell'unione doganale.

Negli Accordi Pan Europei, dei quali la Turchia fa parte dal 1999, quest'ultima ha espressamente richiesto di non inserire i soli prodotti agricoli che, quindi, ne

l'emissione del certificato Eur Med, o rilasciare la dichiarazione su fattura Eur Med, compilando la dicitura: "☑ cumulation applied with MA" in quanto applica la regola del cumulo bilaterale fra Marocco e Comunità, ovvero richiedere un certificato Eur1, o una dichiarazione su fattura oppure un certificato Eur Med, o rilasciare la dichiarazione su fattura Eur Med, compilando la dicitura: "☑ no cumulation applied", in quanto è stata rispettata la specifica regola di lista dell'Allegato II (doppia trasformazione filato → tessuto → prodotto finito) di cui al Protocollo 'origine' Pan Euro mediterraneo annesso all'Accordo Ce-Svizzera. In sostanza, in questo secondo caso (rilascio dell'Eur1 o dichiarazione su fattura ovvero del certificato Eur Med o della dichiarazione su fattura Eur Med compilando la dicitura: "☑ no cumulation applied") il filato marocchino viene considerato nella Comunità a tutti gli effetti come un prodotto terzo. Ne deriva che non occorre che sia in vigore l'Accordo Pan Euro med fra il Marocco e la Svizzera ed, infine, considerato che detto filato era stato esportato dal Marocco con una prova di origine preferenziale, esso potrà beneficiare dell'applicazione del dazio preferenziale all'atto dell'importazione nella Comunità. Quindi, l'applicazione della regola del non rimborso, che è obbligatoria all'atto dell'esportazione del prodotto finito con rilascio di prova di origine preferenziale in applicazione del Protocollo 'origine' annesso all'Accordo Ce-Svizzera, non ha effetto ovvero ha un effetto minimo (dipende se nella tariffa comunitaria l'aliquota daziaria preferenziale sulla materia prima utilizzata è pari a zero ovvero superiore) poiché il filato ha beneficiato del trattamento daziario preferenziale, seppur sia stato considerato, su scelta dell'operatore - formalizzata all'atto dell'esportazione del pantalone attraverso la presentazione presso l'Ufficio doganale del certificato Eur 1 o della dichiarazione su fattura ovvero del certificato EUR MED o della dichiarazione su fattura EUR MED - di origine terza e non, invece, come un "prodotto originario" del Marocco.

Nell'esempio contrario, e cioè nel caso di filato svizzero esportato nella Comunità Europea, nell'ambito dell'Accordo Pan Euro mediterraneo Ce-Svizzera, per essere trasformato in pantalone che, successivamente, viene riesportato in Marocco, l'operatore, nel caso richieda alle competenti Autorità comunitarie il rilascio del certificato Eur1 ovvero emetta la dichiarazione su fattura, potrà, rispetto al precedente esempio, anche beneficiare del rimborso o esenzione. Nel caso in cui la tariffa comunitaria preveda per il filato svizzero un'aliquota daziaria preferenziale pari a zero, il predetto rimborso o esenzione non ha effetto. Se, invece, l'aliquota daziaria preferenziale non fosse zero, allora l'operatore avrebbe diritto al predetto rimborso o esenzione.

sono esclusi. Nei nuovi Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei, invece, la Turchia ha richiesto di ricomprendere i predetti prodotti agricoli.

In ogni caso, proprio a ridosso dell'entrata in vigore dei primi Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei, la Commissione Europea, sentito il Servizio giuridico del Consiglio dell'U.E., ha precisato che le varie Decisioni in vigore che disciplinavano gli scambi fra la Turchia e la Comunità europea consentivano solo l'applicazione della regola del cumulo Pan europeo e non, invece, quella del cumulo Pan Euro mediterraneo.

Pertanto, il Comitato di Cooperazione doganale Ce-Turchia ha adottato, lo scorso 26 luglio, la Decisione n.1/2006 contenente le disposizioni che permettono, nel contesto dei prodotti ricompresi nell'unione doganale, l'utilizzo del nuovo modello di *dichiarazione del fornitore* e *dichiarazione del fornitore di lungo termine* (allegato 8) prevista nel contesto Pan Euro Mediterraneo.

Quando, infatti, un prodotto ricompreso nell'unione doganale viene esportato dalla Comunità in Turchia, o viceversa, non per essere immesso in consumo, bensì per essere riesportato in un altro Paese Pan Euro mediterraneo, tal quale ovvero a seguito di lavorazioni o trasformazioni (sufficienti o insufficienti), unitamente al certificato ATR, che attesta la libera pratica, dovrà essere rilasciata la *dichiarazione del fornitore* o la *dichiarazione di fornitore di lungo termine*, di cui alla predetta Decisione.

La Decisione in questione è entrata in vigore il 27 luglio 2006 ed è stata pubblicata sulla G.U.U.E. L265 del 26 settembre 2006 mentre nella successiva G.U.U.E. L265 del giorno seguente è stata pubblicata una rettifica formale relativa alla data di adozione dell'atto.

Considerato che la Decisione medesima contiene disposizioni anche in materia di regime del perfezionamento passivo, si fa rinvio, per quest'ultime, ai chiarimenti forniti con la nota prot.n. 6209 dell'8 novembre 2006 di questa Area Centrale.

Si precisa che, comunque, il testo delle *dichiarazione del fornitore* e *dichiarazione del fornitore di lungo termine*, quindi anche le informazioni sull'eventuale applicazione del cumulo, può essere redatto sia in lingua italiana che in una delle altre lingue ufficiali della Comunità europea nonché in lingua turca.

Si precisa ulteriormente che per i prodotti non ricompresi nell'unione doganale (agricoli e ex CECA) al momento non è possibile applicare il cumulo diagonale in quanto la legislazione non è stata ancora emendata.

Si fa riserva di fornire indicazioni sulle G.U.U.E. ove saranno pubblicate le Decisioni relative alla normativa sugli scambi per i prodotti agricoli ed e per quelli ex CECA.

Infine, si ribadisce che la Turchia, pur essendo un Paese del mediterraneo, è l'unico fra questi che partecipava al cumulo Pan europeo e, pertanto, ai fini dell'origine, viene assimilato agli altri Paesi Pan Europei. Per questa ragione, nei vari Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei viene spesso fatto riferimento ai Paesi del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterraneo del 27 e 28 novembre 1995, esclusa, appunto, la Turchia.

9.3. Deroghe previste per la Tunisia ed il Marocco

A seguito delle considerazioni esposte nel punto 9.2. della presente, la Tunisia ed il Marocco hanno beneficiato di alcune deroghe al fine di poter utilizzare, per la fabbricazione di taluni "prodotti originari" (indumenti) dei detti Paesi, tessuti originari della Turchia. A questo riguardo, erano state emanate istruzioni per gli Uffici con i telefax prot.n.3838 del 23.11.2005 e prot.n.1205 del 4 aprile 2006.

Al momento della redazione della presente circolare, per quanto attiene il Marocco, a seguito dell'entrata in vigore della Decisione 1/2006, adottata dal Comitato di Cooperazione doganale CE-Turchia, a partire dal 27 luglio scorso è possibile applicare il cumulo diagonale, sulla base dei Protocolli 'origine' Pan Euro Mediterranei, fra la Comunità Europea e la Turchia (attualmente per i soli "prodotti originari" ricompresi nell'unione doganale) ed il Marocco medesimo.

Per quanto riguarda, invece, la Tunisia, la deroga introdotta è da intendersi non più in vigore a partire dal 14 luglio scorso. Pertanto, considerata la data di entrata in vigore della predetta Decisione 1/2006 e che il Protocollo 'origine' Pan Euro med allegato all'Accordo Ce-Tunisia è entrato in vigore a partire dal 1° agosto 2006, solo a partire da quest'ultima data è possibile applicare il cumulo diagonale fra la Comunità Europea e della Turchia (attualmente per i soli "prodotti originari" ricompresi nell'unione doganale) e della Tunisia medesima.

9.4. Spazio Economico Europeo

Nella tabella di cui all'allegato 2 non risultano inserite un'apposita riga ed una colonna corrispondenti allo S.E.E.. Il motivo è dovuto ad una specifica richiesta degli altri tre Paesi che, oltre alla Comunità europea, fanno parte del S.E.E., finalizzata a non complicarne eccessivamente la struttura.

In ogni caso, appare importante precisare che mentre la data di applicazione del Protocollo 'origine' Pan Euro mediterraneo allegato all'Accordo S.E.E. è il 1° novembre 2005, le date di applicazione dei Protocolli 'origine' allegati ai singoli Accordi fra al Comunità europea ed i Paesi EFTA sono tutte 1° gennaio 2006.

Inoltre, in base al fatto che lo Spazio Economico Europeo deve essere considerato come un unico territorio, ai sensi dell'art.2, paragrafo 1 lett. c) del Protocollo 'origine' Pan Euro med preso in considerazione, il Paese dello S.E.E. di esportazione dovrà attribuire la propria origine alla merce esportata.¹¹

9.5. Liechtenstein

Il Liechtenstein ha, dal 1925, un'unione doganale con la Svizzera e si avvale delle strutture doganali di quest'ultimo Paese nelle relazioni commerciali con gli altri Paesi. Le relazioni commerciali fra il Liechtenstein e la Comunità europea sono basate sull'Accordo bilaterale Cè-Svizzera e nell'ambito dello S.E.E. del quale, però, la predetta Svizzera non fa parte. Per questo motivo, quando un "prodotto originario" del Liechtenstein viene esportato nella Comunità europea è facoltà dell'operatore scegliere il quadro giuridico di riferimento nel quale rilasciare la relativa prova di origine preferenziale. In pratica, sempre a condizione che il prodotto di che trattasi sia ricompreso fra quelli dell'Accordo applicato, le competenti Autorità elvetiche emetteranno, ad esempio un certificato Eur 1 o Eur Med recante nella casella n.4 "Paese di origine" rispettivamente, *Svizzera*, nel caso di applicazione dell'Accordo bilaterale, ovvero *SEE*, se viene fatto ricorso a quest'ultimo Accordo. In tutti e due i sopra indicati casi, il timbro che sarà apposto nella casella n.11 del predetto certificato, sarà quello dell'Amministrazione Svizzera.

9.6. Reg.(CE)n.1617/06 che emenda il Reg.(CE)n.1207/2001 del Consiglio U.E. sulla dichiarazione del fornitore

L'introduzione dei nuovi Protocolli 'origine' Pan Euro mediterranei, con particolare riferimento ai certificati Eur Med ed alle dichiarazioni su fattura Eur Med, ha determinato effetti anche per ciò che concerne l'applicazione del Reg.(CE)n.1207/01 relativo alla dichiarazione del fornitore (*cfr.* Circolare 45/D del 5 luglio 2002).

Infatti, quando un "prodotto originario" di un Paese Pan Euro mediterraneo è oggetto di scambi intracomunitari, i vari fornitori, ai fini della riesportazione nel

¹¹ esempio 9.4.1.: dei prodotti della pesca di origine islandese vengono esportati nella Comunità europea nell'ambito dell'Accordo sullo S.E.E., e da quest'ultima, tal quali, sono riesportati in Svizzera o in Egitto nell'ambito del relativo Accordo Pan Euro med applicato. Orbene, sulla prova di origine preferenziale rilasciata nello Stato membro dell'U.e. dovrà essere indicato che i prodotti di che trattasi sono di origine Comunitaria. Viceversa, delle arance comunitarie esportate in Norvegia, nell'ambito dell'Accordo sullo S.E.E., e, poi, da quest'ultimo Paese riesportate in Giordania, dovranno recare, nella relativa prova di origine preferenziale Pan Euro mediterranea che trattasi di "prodotti originari" della Norvegia.

contesto Pan Euro mediterraneo, possono richiedere la *dichiarazione del fornitore* e *dichiarazione del fornitore di lungo termine*, che vengono rilasciate nel contesto di detto Regolamento.

Ne deriva, quindi, che al fine di poter proseguire, in ambito comunitario, le informazioni supplementari sul cumulo previste dal certificato Eur Med e dalla dichiarazione su fattura Eur Med, il testo delle dette *dichiarazione del fornitore* e *dichiarazione del fornitore di lungo termine* è stato opportunamente modificato.

A questo proposito, il Reg(CE)n.1617/06, pubblicato sulla G.U.U.E. L300 del 31.10.2006, ha emendato il Reg.(CE)n.1207/01 e consente, a decorrere dal 20 novembre 2006, di poter utilizzare la *dichiarazione del fornitore* e la *dichiarazione del fornitore di lungo termine* (allegato 9) in ambito Pan Euro Med.

In ogni caso, nel periodo precedente l'entrata in vigore al predetto Reg.(CE) n.1617/01, al fine di consentire già la possibilità di poter effettuare la *dichiarazione del fornitore* e la *dichiarazione del fornitore di lungo termine*, il Comitato del Codice doganale - sez.origine ha approvato il 24 agosto 2006 un accordo amministrativo di transizione (allegato 10), che è applicabile dal 25 agosto 2006, in base al quale è possibile emettere le predette dichiarazioni secondo il medesimo schema. Si precisa, altresì, che prima di detta data, potrà essere considerata valida, fatta salva la possibilità di verifica, qualunque altra prova, redatta con altro testo, volta ad attestare il carattere di "prodotto originario".

Si sottolinea, inoltre, che nel caso di commercio fra i soli Paesi Pan europei, resta, comunque, sempre possibile emettere la *dichiarazione del fornitore* e la *dichiarazione del fornitore di lungo termine* basate sul testo originario di cui al Reg.(CE)n.1207/01. Ciò in quanto, nel commercio fra i Paesi Pan europei l'indicazione supplementare relativa all'eventuale applicazione del cumulo, non è necessaria.¹²

¹² esempio 9.6.1.: un "prodotto originario" della Norvegia viene esportato, nell'ambito dell'Accordo Ce-Norvegia, con certificato Eur 1 ovvero con dichiarazione su fattura, in Francia, da dove viene spedito in Italia. Se l'operatore italiano esporta la merce in Svizzera, nella considerazione che il commercio avviene fra soli Paesi Pan Europei (Norvegia, Comunità europea e Svizzera), potrà richiedere al venditore francese di redigere la *dichiarazione del fornitore* sulla base del testo originario, di cui al Reg.(CE)n.1207/01, in quando le indicazioni supplementari sul cumulo non sono necessarie. L'acquirente elvetico potrà, a sua volta, riesportare la merce di che trattasi solo verso uno degli altri Paesi Pan Europei.

esempio 9.6.2.: un "prodotto originario" della Tunisia viene esportato, con certificato Eur Med ovvero con dichiarazione su fattura Eur Med, in Italia, da dove viene spedito in Grecia. Se l'operatore greco esporta la merce in Svizzera o in Turchia, nella considerazione che la prima prova di origine preferenziale rilasciata conteneva le indicazioni sul cumulo, potrà richiedere al venditore italiano di redigere la *dichiarazione del fornitore* sulla base del testo emendato, fino al 19.11.2006 sul presupposto del predetto accordo amministrativo e, dal 20.11.2006, con riferimento al Reg.(CE)n.1617/06.

9.7. Codice ISO-Alpha della Comunità europea utilizzato sulle prove di origine preferenziali.

La Comunità europea non ha un codice ISO-Alpha ma sono accettate le sigle EEC, EC, CEE, CE o EU nelle lingue ufficiali dei singoli Stati membri.

A questo proposito, la Commissione europea è stata informata che l'acronimo di "CE" in lingua tedesca, svedese ed olandese è "EG" e, pertanto, in considerazione che detto codice è anche quello ufficiale dell'Egitto, è stato stabilito, per evitare problemi, di cercare di non utilizzarlo ovvero di scrivere il nome per esteso (es. in lingua tedesca: "Europäische Gemeinschaft") sia nelle caselle n.2, 3 e 4 dei certificati Eur 1 o Eur Med ovvero nelle dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura Eur Med, che nella casella n.7 del certificato Eur Med o nella dichiarazioni su fattura Eur Med, nel caso in cui il cumulo sia stato applicato.

Inoltre, considerato che il codice ISO-Alpha ufficiale dell'Ecuador è proprio "EC" è altresì sconsigliato l'uso di detto codice per indicare la Comunità europea anche se il Paese in questione non fa parte dell'area Pan Euro med.

9.8. *Status* di esportatore autorizzato

Le singole autorizzazioni già rilasciate nella Comunità, valide per le esportazioni verso i Paesi Pan Europei, nel loro insieme, e/o verso quelli del Mediterraneo, continueranno ad essere valide ma, al fine di poter rilasciare una dichiarazione su fattura Eur Med, quando il valore delle merci è superiore a 6.000 € l'operatore dovrà ottenere, **previa richiesta da inoltrare sempre alla Direzione Regionale competente**, una nuova autorizzazione cumulativa per tutti i Paesi Pan Euro med riferita, comunque, allo stesso numero di quella di cui già è in possesso. Nel caso, invece, di richiesta *ex novo* di rilascio dello *status* di esportatore autorizzato verso tutti i Paesi in questione, l'eventuale concessione dovrà essere onnicomprensiva sia della dichiarazione su fattura, sia della dichiarazione su fattura Eur Med.

esempio 9.6.3.: un "prodotto originario" della Tunisia viene esportato, con certificato Eur1 ovvero con dichiarazione su fattura, in Italia, da dove viene spedito in Grecia. In questo caso, l'operatore greco potrà spedire la merce in altri Stati membri dell'Unione europea utilizzando, su richiesta, la *dichiarazione del fornitore e/o dichiarazione del fornitore di lungo termine* sulla base del testo originario, di cui al Reg.(CE)n.1207/01, in quanto le indicazioni supplementari sul cumulo non possono essere menzionate. Infatti, in questo caso, i "prodotti originari" tunisini erano stati esportati nella Comunità europea con Eur 1 o dichiarazione su fattura, che non contengono le indicazioni supplementari sul cumulo e, conseguentemente, l'operatore greco può emettere solo la *dichiarazione del fornitore o la dichiarazione del fornitore di lungo termine* sulla base del testo originario, di cui al Reg.(CE)n.1207/01.

In entrambi i sopra elencati casi, l'operatore dovrà essere informato sull'eventuale indicazione da menzionare sulle prove di origine preferenziale relativamente ai Paesi con i quali si è cumulata la merce e sulle conseguenze dell'eventuale applicazione della regola del divieto di restituzione o esenzione, c.d. *no drawback* (cfr. punto 2. e punto 8. della presente).

9.9. Informazioni Vincolanti in materia di origine (I.V.O.)

Le informazioni vincolanti in materia di origine già rilasciate continueranno ad essere valide ed, in base ai nuovi Protocolli 'origine' Pan Euro med, se ne potranno rilasciare di nuove. Infatti, l'unico aspetto dei nuovi Protocolli di rilievo per il rilascio delle I.V.O. attiene la possibilità di applicare la regola del cumulo diagonale fra i Paesi dell'area che hanno concluso fra loro Accordi di libero scambio contenenti norme sull'origine identiche. La regola del c.d. *no drawback*, invece, non ha alcuna rilevanza ai fini del rilascio delle predette I.V.O..

La presente Circolare è stata sottoposta al Comitato strategico e di indirizzo permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 novembre 2006.

I Sigg. Direttori Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute non mancando di dare eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune ai dipendenti Uffici, provvedendo, altresì, a divulgare i contenuti della presente attraverso appositi incontri formativi ed informativi per i funzionari addetti a trattare la specifica materia, anche avvalendosi dei formatori che hanno partecipato allo specifico corso sulle regole di origine Pan Euro med tenutosi a Roma, presso questa Agenzia, il 10, 11 e 12 ottobre scorsi.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca

ALLEGATI

- 1) **TABELLA DEGLI ACCORDI**
- 2) **TABELLA DELLE DATE DI APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI
'ORIGINE' PAN EURO MEDITERRANEI**
- 3) **NOTE ESPLICATIVE**
- 4) **MANUALE**
- 5) **MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR MED**
- 6) **SPECIFICHE DEL CERTIFICATO EUR MED**
- 7) **TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR MED**
- 8) **DICHIARAZIONE DEL FORNITORE NELL'AMBITO DEI PRODOTTI
RICOMPRESI DALL'UNIONE DOGANALE CE-TURCHIA**
- 9) **DICHIARAZIONE DEL FORNITORE SULLA BASE DEL
REG.(CE)N.1617/06 CHE EMENDA IL REG.(CE)N.1207/01**
- 10) **ACCORDO AMMINISTRATIVO DI TRANSIZIONE**